



CITTA' DI CASARANO
Provincia di Lecce

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA ISTITUZIONE DEL

"GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ"



REGOLAMENTO SULLA ISTITUZIONE DEL
"GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ"

INDICE

Articolo 1 - Istituzione del Garante

Articolo 2 - Nomina

Articolo 3 - Requisiti

Articolo 4 - Gratuità, durata, revoca e dimissioni

Articolo 5 - Funzioni

Articolo 6 - Obiettivi e finalità

Articolo 7 - Collaboratori del Garante

Articolo 8 - Privacy

Articolo 9 - Relazione annuale

Articolo 10 - Struttura e luoghi

Articolo 11 - Forma di tutela

Articolo 12 - Entrata in vigore

Articolo 13 - Disposizioni finali

Articolo 1 - Istituzione del Garante

Presso il Comune di Casarano è istituito il "Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità", di seguito "Garante".

Il presente Regolamento definisce i compiti, le funzioni e i poteri del Garante della Persona con disabilità e disciplina i suoi rapporti con l'Amministrazione Comunale tramite l'Assessorato alle Politiche Sociali e l'Ufficio Politiche Sociali e Giovanili del Comune di cui si avvale liberamente.

Articolo 2 – Nomina

Il Garante, che opera in piena autonomia politica e amministrativa, è nominato dal Consiglio comunale a maggioranza qualificata dei due terzi dei voti favorevoli nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice nella terza votazione. È scelto all'interno di un elenco di massimo cinque candidati, indicati al Consiglio Comunale, a seguito di istruttoria svolta dall'Ufficio Politiche Sociali e Giovanili che ne attesta la sussistenza dei requisiti e ne comprova l'idoneità allo svolgimento del ruolo.

Articolo 3 – Requisiti

1. È nominabile nel ruolo di Garante chi sia in possesso, previa presentazione di apposita istanza a seguito di indizione di avviso pubblico, dei seguenti requisiti:
 - a) possieda idoneo curriculum nella materia oggetto delle funzioni del Garante, dal quale si desuma chiara competenza nell'ambito dei diritti delle persone con disabilità e delle attività sociali;
 - b) dia ampia garanzia di indipendenza;
 - c) non sia membro del Consiglio Regionale, del Consiglio Provinciale, del Consiglio Comunale, della Direzione Aziendale delle Aziende Sanitarie Locali; di organismi esecutivi nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali;
 - d) non sia dipendente del Comune di Casarano, né di altri enti locali, istituzioni, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, né lo sia stato negli ultimi due anni; né sia amministratore di enti, società e imprese a partecipazione pubblica nonché titolare, amministratore e dirigente di enti, società e imprese vincolati con il Comune di Casarano da contratti di opere o di somministrazione di beni e servizi ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune.
 - e) è esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al quarto grado di amministratori comunali. È altresì incompatibile con cariche pubbliche elettive.
2. Non può essere nominato Garante colui che:
 - a) presenta carichi pendenti o riporta condanne passate in giudicato, indipendentemente dal tipo di reato contestato;
 - b) esercita impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determinino conflitti di interessi con la funzione;
 - c) ricopra incarichi o ruoli dirigenziali all'interno di partiti politici o movimenti civici;
 - d) Si applicano, altresì, le cause di incompatibilità e di inconfiribilità previste dalla

legge;

- e) assuma il ruolo di mediatore né individualmente né collegialmente ai sensi decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in procedimenti che abbiano ad oggetto la materia relativa agli interventi effettuati come Garante.

Articolo 4 – Gratuità, durata, revoca e dimissioni

L'incarico, che ha carattere onorario ed è svolto a titolo gratuito, ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta.

Il Garante può dimettersi dall'incarico per motivate ragioni. Le dimissioni operano dal momento in cui vengono presentate al Sindaco.

Il Sindaco può revocare l'incarico se si accerta la mancanza di uno dei requisiti e/o per gravi o ripetute violazioni di legge, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni o per accertata inefficienza.

Articolo 5 – Funzioni

Le funzioni del Garante vengono esercitate per ottemperare a quanto previsto dal presente Regolamento e dalla seguente normativa specifica, inerente i diritti delle persone con disabilità a livello regionale, nazionale, comunitario e internazionale:

- Convenzione ONU ratificata dalla Legge 3 Marzo 2009, n.18;
- Costituzione della Repubblica artt. 2, 3, 4, 38;
- Legge 5 Febbraio 1992, n.104.
- Legge 8 Novembre 2000, n. 328
- D.Lgs. 267/2000;
- Legge 1 Marzo 2006 n. 67;
- Legge 22 Giugno 2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;
- D. Lgs. 5 Febbraio 2024 n. 20;
- Statuto Comunale.

Articolo 6 - Obiettivi e finalità

Il ruolo del Garante, a supporto dell'Amministrazione Comunale per ottemperare agli obiettivi preposti, si pone come un punto di riferimento per le persone con disabilità, per la tutela dei loro diritti e degli interessi individuali o collettivi in materia di disabilità e si sostanzia segnalando e/o promuovendo tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone con disabilità, con particolare attenzione all'integrazione e inclusione sociale.

A tal fine il Garante:

- a) interviene, in ambito pubblico e privato, di propria iniziativa e/o sulla base di segnalazioni provenienti da persone con disabilità e/o da un loro familiare, dal tutore, dal curatore, dall'Amministrazione di sostegno o da un'Associazione avente per fine statutario la promozione sociale delle persone con disabilità, nei casi in cui si lamentino disfunzioni, irregolarità o qualunque altro comportamento discriminatorio o anche omissivo;
- b) interviene, su istanza di parte o di propria iniziativa, in ordine a ritardi, irregolarità e negligenze nell'attività dei pubblici uffici riguardanti il riconoscimento o la tutela dei diritti

delle persone con disabilità al fine di concorrere al buon andamento, all'imparzialità, alla tempestività e alla correttezza dell'attività amministrativa. In esito ai fatti lamentati, il Garante potrà rivolgere richieste di chiarimenti agli organi interessati dalla procedura;

c) sollecita e controlla che per ogni persona con disabilità, sia redatto il progetto individuale in ambito sociale, sanitario ed educativo;

d) promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza delle norme sulla disabilità e dei relativi mezzi di tutela, attraverso le iniziative che ritiene più opportune per la maggiore diffusione e l'avanzamento della cultura in materia di integrazione ed inclusione sociale delle persone con disabilità;

e) esprime pareri, facoltativi e non vincolanti, e formula proposte, su eventuale richiesta del Sindaco, della Giunta e Consiglio Comunale, in ordine ai provvedimenti di programmazione da adottarsi riguardanti i diritti delle persone con disabilità. Esprime, altresì, valutazioni sull'impatto delle azioni progettuali finanziate da enti pubblici e aventi a oggetto il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità;

f) collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi alle persone con disabilità nel Comune di Casarano. Il Garante collabora con il Garante nazionale e regionale;

g) propone all'Amministrazione Comunale lo svolgimento di attività di formazione dirette a soggetti pubblici e privati preposti a svolgere compiti di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità, secondo i rispettivi ordinamenti di riferimento;

h) si raccorda con organismi di tutela delle persone con disabilità eventualmente presenti sul territorio;

L'attività del Garante riguarda, inoltre, la facoltà, da esplicarsi nelle forme di legge, di:

a) accedere agli uffici pubblici o servizi aperti al pubblico per controllarne la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone con disabilità, l'assenza di barriere architettoniche e l'efficienza dei mezzi di comunicazione indirizzati alle persone con disabilità sensoriale nonché intellettuale-relazionale, segnalando alle competenti autorità eventuali disfunzioni dei predetti servizi;

b) informare i soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, ai sensi dell'articolo 2 della legge 1 marzo 2006, n. 67, indirizzandoli verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio;

c) controllare le strutture ed i programmi destinati alle persone con disabilità allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza ed abuso.

Il Garante non può assumere atti né impegni di alcun tipo in nome e per conto dell'Ente.

Articolo 7 – Collaboratori del Garante

Il Garante si raccorda con Organismi di tutela verso la popolazione disabile eventualmente presenti sul territorio. Collabora con altri soggetti istituzionali (agenzie formative, istituzioni scolastiche, ecc...) anche per la raccolta ed elaborazione di dati relativi alle persone con disabilità; collabora in special modo con i referenti della Commissione Consiliare "Servizi sociali, culturali, dello sport e del tempo libero" del Comune di Casarano.

Articolo 8 - Privacy

Il Garante è tenuto al rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 e ss.mm.e ii.

Articolo 9 - Relazione annuale

Il Sindaco, la Giunta Comunale, il Consiglio Comunale e i suoi componenti possono richiedere relazioni e ascoltare il Garante su questioni generali che riguardano gli ambiti di sua competenza. Il Garante, entro la fine di ogni anno, presenta al Sindaco, all'Assessore Comunale alle Politiche Sociali, al Consiglio Comunale e all'ufficio afferente al Settore Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Casarano di cui si avvale, una relazione che descriva le iniziative intraprese e i risultati raggiunti.

Articolo 10 - Struttura e luoghi

Sino ad eventuale successiva altra definizione, la sede del Garante viene istituita presso l'ufficio Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Casarano. Il Garante può inoltre istituire sportelli diffusi nel territorio, senza aggravio di spese a carico del Comune.

Articolo 11 - Forma di tutela

Chiunque può rivolgersi al Garante per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone con disabilità.

Nella home page del sito istituzionale del Comune di Casarano sarà disponibile uno spazio dedicato con il nominativo del Garante e i diversi recapiti telefonici e indirizzo e-mail. Nello spazio dedicato saranno consultabili le iniziative assunte, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui D.L. 196/2003”.

Articolo 12 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi i quindici giorni della sua pubblicazione ad avvenuta esecutività della Delibera di Approvazione.

Articolo 13 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non sia espresso nel presente regolamento si farà riferimento alle leggi vigenti.